

## **XVII PROGRAMMA ESECUTIVO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA**

Le Parti Italiana e Austriaca, di seguito denominate “le Parti”,

- ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo per lo Sviluppo dei Rapporti Culturali tra i due Paesi firmato a Roma il 14 marzo 1952, esprimendo il loro apprezzamento per gli eccellenti risultati raggiunti durante il periodo di vigenza del XVI Programma Esecutivo di collaborazione culturale, e
- con l'intento di rafforzare gli scambi nei settori dell'istruzione e della scienza, nonché dell'arte e della cultura, contribuendo così ad approfondire le relazioni amichevoli tra i rispettivi Paesi

hanno concordato il presente Programma Esecutivo di Cooperazione Culturale.

### **I. ISTRUZIONE E SCIENZA**

#### **1.1. COOPERAZIONE NEL SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**

1.1.1. Le Parti sottolineano l'importante ruolo della cooperazione bilaterale e multilaterale nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. Le Parti accolgono con favore l'espansione della cooperazione diretta tra le rispettive università, gli Istituti della formazione superiore e istituti di ricerca – anche nell'ambito della comune appartenenza allo Spazio Europeo della Formazione Superiore (EHEA) – nel quadro della loro autonomia.

1.1.2. Le Parti esprimono soddisfazione per la collaborazione tra l'Accademia Nazionale dei Lincei di Roma e l'Accademia Austriaca delle Scienze di Vienna. Dette istituzioni collaborano in base all'Accordo interaccademico sottoscritto il 13 dicembre 2001 e sono entrambe membri dell'ALLEA (All European Academies), federazione che comprende più di 50 Accademie Nazionali di Scienze e Studi Umanistici di oltre 40 Paesi europei.

Le Parti esprimono inoltre soddisfazione per l'accordo bilaterale firmato nel luglio 2015 tra l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia e l'Accademia Austriaca delle Scienze di Vienna; l'Istituto Veneto è anche membro dell'ALLEA.

1.1.3. Le Parti accolgono con favore la collaborazione tra l'Istituto Storico Austriaco di Roma, gestito in collaborazione scientifica con l'Accademia Austriaca delle Scienze, e gli istituti di ricerca, le biblioteche e gli archivi romani e italiani. L'Istituto Storico Austriaco presso il Forum Austriaco di Cultura di Roma sostiene la realizzazione di progetti di ricerca a favore di tutte le istituzioni scientifiche in Austria e in Italia.

1.1.4. Le Parti prendono atto con soddisfazione dei rispettivi lettori operanti presso le Università dei due Paesi al momento della sottoscrizione del presente Programma, nonché il loro incisivo contributo alla diffusione delle rispettive lingue e culture.

## **1.2. COOPERAZIONE NEL SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

1.2.1. Le Parti esprimono soddisfazione per la cooperazione esistente nel settore dell'istruzione generale e della istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento agli Istituti di istruzione professionale e alle altre istituzioni dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione professionale, e promuovono gli scambi e la mobilità nel quadro del programma Erasmus+ (ad esempio sotto forma di tirocini) sia dei discenti che del personale scolastico.

1.2.2. Le Parti accolgono con favore, durante il periodo di vigenza del presente Programma, la promozione di iniziative educative e scolastiche, da definirsi attraverso i ministeri competenti dei due Paesi.

## **1.3. INSEGNAMENTO DELLE LINGUE**

1.3.1. Le Parti sosterranno reciprocamente la diffusione dell'altra lingua e cultura sul territorio del proprio Stato.

1.3.2. Le Parti considereranno con favore, sulla base delle risorse di bilancio disponibili, quanto segue:

- continuare a sostenere l'inserimento della lingua e della cultura italiana nelle scuole secondarie superiori austriache e della lingua tedesca nei curricula delle scuole secondarie di primo e di secondo grado italiane;
- promuovere l'istituzione di sezioni bilingui, la cui attuazione potrà essere definita da apposite intese, anche ai fini del riconoscimento finale dei titoli validi per il proseguimento degli studi nelle Università dei rispettivi Paesi.

1.3.3. Nel quadro della promozione reciproca della propria lingua e cultura le Parti dedicheranno particolare attenzione alla formazione e alla mobilità dei docenti attraverso i fondi del Programma UE Erasmus+.

1.3.4. Le Parti si scambieranno assistenti di lingua straniera, ciascuno presso i rispettivi Istituti scolastici, per la durata di vigenza del presente Programma Esecutivo. (cfr. allegato I). Un'assicurazione sanitaria in corso di validità sarà garantita sia per gli assistenti italiani in Austria che per gli assistenti austriaci in Italia.

1.3.5. La Parte Italiana esprime la disponibilità, in base alle risorse di bilancio disponibili, di contribuire a finanziare l'organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti e lettori, e per quelle istituzioni culturali che ne facciano richiesta, di fornire testi nei campi dell'italianistica, della letteratura, della storia e della geografia ai fini dell'insegnamento della lingua italiana.

La Parte Italiana esaminerà inoltre la possibilità di erogare contributi finanziari, in base alle risorse di bilancio disponibili, per la creazione di cattedre di lingua italiana nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e presso le Università in Austria, e incoraggerà adeguate iniziative di formazione per gli insegnanti austriaci di italiano.

Per quanto riguarda l'impiego di insegnanti, la parte austriaca rimanda alle responsabilità delle direzioni regionali dell'istruzione per il settore scolastico e all'autonomia delle università austriache per il settore dell'istruzione superiore.

1.3.6. La parte austriaca informa che l'OeAD (Österreichischer Austauschdienst) s.r.l., l'agenzia austriaca per l'educazione e l'internazionalizzazione per conto del Ministero Federale dell'Istruzione, della Scienza e della Ricerca, mette a disposizione corsi nel campo del tedesco come lingua straniera e dello studio della cultura per insegnanti di tedesco di tutto il mondo. Informazioni di dettaglio in merito sono desumibili dal sito <https://www.kulturundsprache.at>.

1.3.7. Il Diploma Austriaco di Lingua Tedesca (ÖSD) potrà essere ottenuto in Italia presso i centri certificatori autorizzati. La Parte Austriaca prende atto con soddisfazione del riconoscimento dell'ÖSD in Italia ovvero dell'attuale inclusione nell'elenco degli enti certificatori unitamente ad altri enti di certificazione per la lingua tedesca, sulla base del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

1.3.8. La Società "Dante Alighieri", che opera in Austria attraverso i suoi Comitati, oggi presenti in undici città tra cui Vienna, Salisburgo, Innsbruck e Klagenfurt, promuove da anni la lingua e la cultura italiana organizzando attività didattiche e culturali, lo sviluppo professionale degli insegnanti di italiano e la diffusione del certificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) all'interno del sistema CLIQ per la certificazione della conoscenza della lingua italiana e del piano di studi ADA (Attestato Unico Dante Alighieri).

1.3.9. L'"Österreich Institut" di Roma è un Ente di politica culturale estera austriaca, parte dell'Ente nazionale "Österreich Institut s.r.l." che promuove le relazioni culturali attraverso l'insegnamento del tedesco e sostiene l'insegnamento del tedesco come lingua straniera in Italia, tenendo altresì conto del carattere pluricentrico della lingua tedesca. Le Parti esprimono soddisfazione per l'impegno e i risultati dell'"Österreich Institut" di Roma e ne sostengono l'attività.

#### **1.4. RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE E TITOLI DI ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE**

1.4.1. Le Parti si impegnano a mantenere aggiornata la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione e istruzione superiore sulla base della normativa comunitaria. Ciò sarà fatto tenendo conto delle particolari relazioni esistenti in questo campo nelle regioni di confine e promuovendo anche attraverso la cooperazione tra i rispettivi centri ENIC-NARIC sulla base della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'istruzione superiore nella Regione Europea, conclusa a Lisbona l'11 aprile 1997.

1.4.2. La Parte Austriaca accoglie con grande soddisfazione il fatto che il 15 luglio 2019, in occasione della 26a riunione della Commissione Mista di esperti sul riconoscimento reciproco dei titoli accademici, in attuazione dell'art. 10 della Convenzione tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica Italiana sulla promozione dei rapporti culturali tra i due Paesi, sia stato possibile stabilire la comparazione di ulteriori corsi di Laurea unitamente alla semplificazione del lavoro della Commissione.

#### **1.5. PROGRAMMI EUROPEI**

Le Parti accolgono con favore la collaborazione diretta tra scuole, università e altri istituti di istruzione superiore e ricerca italiani e austriaci nell'ambito del programma UE Erasmus+ per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, e nell'ambito del programma UE per la ricerca e l'innovazione Horizon Europe, nonché dei futuri programmi europei in tale contesto.

Le Parti vedono con favore la prosecuzione della collaborazione bilaterale in tali settori e incoraggiano l'attiva partecipazione delle istituzioni dei due Paesi ai programmi di mobilità e ricerca che verranno in futuro messi in atto dall'Unione Europea (ad esempio in ambito della "European Universities Initiative").

## **II. BORSE DI STUDIO**

2.1. In base alle risorse di bilancio disponibili, la parte italiana potrà offrire annualmente borse di studio a cittadini austriaci.

Le condizioni di candidatura e le modalità di finanziamento delle borse saranno quelle indicate nei bandi annuali pubblicati sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2.2. La Parte Austriaca invita i laureati e i ricercatori italiani a candidarsi nell'ambito dei programmi austriaci di borse di studio unilaterali ("Borse di studio Ernst Mach", "Borse di

studio Franz Werfel” e “Borse di studio Richard Plaschka”).

Le condizioni di candidatura e le modalità di finanziamento relativi a ciascuno dei summenzionati programmi di borse di ricerca sono disponibili su Internet all'indirizzo [www.grants.at](http://www.grants.at).

### **III. ARTE E CULTURA**

#### **3.1. AMBITI DI COOPERAZIONE**

3.1.1. Le Parti accolgono con favore l'attuazione di iniziative volte a rafforzare la cooperazione culturale tra i due Paesi, in particolare nei settori arti visive, architettura, cultura edilizia e patrimonio mondiale UNESCO, design, moda, fotografia, media art, cinema, letteratura ed editoria, nonché nella traduzione di opere letterarie e di letteratura scientifica e nei settori teatro, danza, performance e musica.

3.1.2. Le Parti sono favorevoli alla cooperazione tra Associazioni e istituzioni che rappresentano gli interessi degli operatori culturali in questi settori.

3.1.3. Le Parti incoraggiano i contatti diretti tra artisti/artiste, e parimenti tra esperti/esperte e istituzioni nel campo dell'arte e della cultura. Per sostenere questi contatti, Le Parti si scambieranno informazioni inerenti la politica culturale e le disposizioni di legge.

3.1.4. Al fine di rafforzare la cooperazione culturale tra i due Paesi, le Parti concordano lo scambio di artisti/artiste ed esperti/esperte durante il periodo di vigenza del presente Programma Esecutivo, entro i limiti delle proprie possibilità di bilancio.

#### **3.2. PARTECIPAZIONE A EVENTI CULTURALI**

3.2.1. Le Parti incoraggiano la partecipazione di loro rappresentanti a festival, incontri internazionali, seminari e altri eventi culturali che si svolgono nell'altro Paese. Le Parti si informeranno reciprocamente sui programmi, le date e le condizioni di partecipazione a detti eventi culturali.

3.2.2. La Parte Italiana informa che il suo calendario annuale di attività culturali all'estero prevede giornate e settimane dedicate ad alcune aree prioritarie (in particolare lingua italiana, cucina, design, arte contemporanea, musica, cinema e industrie creative), con eventi culturali che si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo.

### **3.3. MUSICA**

Le Parti incoraggiano la collaborazione diretta tra orchestre, ensemble contemporanei, solisti, direttori, compositori e musicisti.

### **3.4. SPETTACOLO - TEATRO, DANZA E PERFORMANCE**

3.4.1. Le Parti accolgono con favore i contatti esistenti nel campo delle arti dello spettacolo e manifestano il proprio interesse a un'ulteriore cooperazione tra teatri, gruppi teatrali, registi, attori, danzatori, interpreti e coreografi di entrambi i Paesi.

3.4.2. Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni e di esperienze tra teatri, gruppi teatrali, danzatori, performer e coreografi, e nuove produzioni nel campo della danza contemporanea.

### **3.5. FILM**

Le Parti accolgono con favore i contatti esistenti nel settore audiovisivo e incoraggiano l'intensificazione della cooperazione tra professionisti del cinema, produttori, registi e istituzioni nel campo del cinema, anche attraverso il programma dell'Unione Europea "Creative Europe" e il Fondo "Eurimages" del Consiglio d'Europa.

### **3.6. ARTI VISIVE, ARCHITETTURA, DESIGN, MODA, FOTOGRAFIA E MEDIA**

3.6.1. Le Parti accolgono con favore la collaborazione diretta di musei, gallerie, organizzazioni e associazioni nei settori delle belle arti, dell'architettura, del design, della moda, della fotografia e della media art nell'organizzazione di mostre personali e collettive, e ne incoraggiano lo scambio reciproco.

3.6.2. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra esperti/esperte austriaci e italiani negli ambiti della ricerca, della statistica, della documentazione e della gestione inerenti la cultura.

## **IV. ARCHEOLOGIA, RESTAURO, ANALISI, CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE**

4.1. Le Parti accolgono con favore lo scambio di informazioni, pubblicazioni ed esperti ed esperte nei settori dell'archeologia, della storia dell'arte, della museologia, dell'architettura, della cultura edilizia e del patrimonio mondiale dell'UNESCO, del design del paesaggio, dell'archiviazione, della biblioteconomia, della catalogazione e del restauro dei beni culturali, in conformità con le disposizioni vigenti in entrambi i Paesi.

4.2. Il *Ministero della Cultura* italiano accoglie favorevolmente lo scambio di informazioni con le istituzioni austriache competenti nel campo della ricerca antropologica, paleopatologica e paleontologica.

4.3. Le Parti esamineranno le opportunità di cooperazione nel campo della catalogazione del patrimonio culturale, storico e artistico, anche attraverso scambi di esperti ed esperte.

Il *Ministero della Cultura* italiano esprime la propria disponibilità a organizzare uno scambio di esperienze e visite con un'analogia istituzione austriaca per approfondire le metodologie di catalogazione e promozione dei musei dei due Paesi.

4.4. La Parte Italiana esprime il proprio interesse ad ampliare la cooperazione con le istituzioni austriache competenti nel campo della cartografia tematica inerente i beni culturali a rischio, nella tutela del patrimonio paesaggistico e sul recupero ambientale attraverso lo scambio di notizie, esperienze ed eventualmente attraverso mostre e progetti pilota.

4.5. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali mediante azioni di prevenzione, repressione e rimedio secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale dell'UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di beni culturali. Le Parti concordano sulla necessità di prevedere misure adeguate a tal fine.

4.6. Le Parti si impegnano a collaborare al fine di attuare le Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale, con particolare riguardo ai siti seriali transnazionali comuni, e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

## **V ARCHIVI, MUSEI, BIBLIOTECHE, EDITORIA E TRADUZIONE**

### **5.1. ARCHIVI**

5.1.1. Le Parti incoraggiano la collaborazione tra i rispettivi Enti archivistici mediante:

- lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di copie di documenti in formato analogico o digitale e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti;
- la verifica di un'intensificazione della cooperazione a livello di archivi di stato tra il Ministero della Cultura Direzione Generale per gli Archivi e l'Archivio di Stato Austriaco esplorando la possibilità di concludere un accordo reciproco sul mutuo e

libero accesso al patrimonio archivistico nel quadro dei rispettivi periodi di protezione legale applicabili e uno scambio di archivisti per approfondire la cooperazione archivistica.

5.1.2. Le Parti accolgono con favore la consultazione dei documenti diplomatici storici archiviati nelle Sedi in cui sono conservati, ai sensi della legislazione in vigore in entrambi i Paesi e su base di reciprocità.

## **5.2. MUSEI**

Le Parti accolgono con favore la collaborazione diretta tra i Musei federali austriaci e le Istituzioni statali italiane competenti.

La Parte austriaca informa che i Musei federali austriaci, posseggono piena capacità giuridica: tutti i progetti di cooperazione sono pertanto da implementarsi nel quadro di un contatto diretto con gli stessi.

## **5.3. BIBLIOTECHE**

5.3.1. Le Parti incoraggiano la cooperazione diretta tra le rispettive Biblioteche nazionali e universitarie.

La Parte austriaca informa che la Österreichische Nationalbibliothek possiede piena capacità giuridica. Tutti i progetti di cooperazione devono pertanto essere implementati nel quadro di un contatto diretto con la medesima.

5.3.2. Le Parti accolgono con favore le seguenti forme di cooperazione tra le biblioteche dei due Paesi:

- scambio di libri, pubblicazioni e riviste tra biblioteche, accademie e istituzioni culturali dei due Paesi;
- scambio di riproduzioni e microfilm del materiale librario conservato nelle biblioteche pubbliche dello Stato, in conformità con le leggi nazionali in materia;
- scambio di visite da parte di un bibliotecario, su base reciproca, per un periodo massimo di due settimane.

5.3.3. La Parte Italiana dichiara la propria disponibilità a inviare, su richiesta, esperti ed esperte nel campo della conservazione e del restauro, dell'informatica, della digitalizzazione, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni bibliotecari. Le spese di missione da sostenere sono a carico della Parte richiedente.

5.3.4. Le Parti riconoscono favorevolmente l'esistenza e l'attività delle Biblioteche Austriache

di Trento e Udine, della Biblioteca Regionale “Dr. Friedrich Teßmann” di Bolzano e della Biblioteca di ricerca dell'Istituto storico presso il Forum Austriaco di Cultura di Roma.

#### **5.4. EDITORIA E TRADUZIONI**

5.4.1. Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni ed esperienze e una maggiore cooperazione tra editori e autori.

5.4.2. Le Parti accolgono con favore le traduzioni e le pubblicazioni di opere letterarie di autori contemporanei in entrambi i Paesi.

5.4.3. La Parte Italiana comunica che sono disponibili i seguenti premi concessi per la traduzione e la pubblicazione di libri italiani in lingua straniera:

- Il “*Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*” assegna premi e contributi finanziari per la distribuzione e la traduzione di opere letterarie e scientifiche e per la traduzione, sottotitolazione e doppiaggio di cortometraggi e lungometraggi e serie televisive.
- Il “*Ministero della cultura – Direzione Generale per le Biblioteche ed Istituti Culturali*”, assegna i “Premi nazionali di traduzione” a editori e traduttori italiani e stranieri.

Le domande devono essere inoltrate attraverso i canali diplomatici.

5.4.4. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Parte Italiana manifesta disponibilità ad inviare libri alle istituzioni culturali e alle università austriache che ne facciano richiesta. Le domande devono essere inoltrate attraverso i canali diplomatici.

5.4.5. La Parte Austriaca organizza presentazioni di libri di autori austriaci attraverso i Forum Austriaci di Cultura di Roma e Milano e le Biblioteche Austriache di Trento e Udine.

5.4.6. La Parte Austriaca informa che il Ministero federale delle arti, della cultura, del servizio pubblico e dello sport mette a disposizione annualmente il Premio di Stato Austriaco per la traduzione letteraria.

Un premio viene assegnato per un'eccellente traduzione di letteratura austriaca in una lingua straniera, un altro premio per un'eccellente traduzione da una letteratura straniera in tedesco. Sono candidabili traduzioni di singole opere o dell'opera omnia di un autore.

Saranno considerate in linea prioritaria le traduzioni di autori viventi (prosa, poesia, teatro, saggistica); restano comunque escluse le opere a carattere scientifico, i testi tecnici e la letteratura di consumo.

Il premio per la traduzione di un'opera austriaca in una lingua straniera è conferito al traduttore o traduttrice, indipendentemente dalla sua residenza e cittadinanza.

## **VI. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

6.1. Le Parti accolgono con favore la cooperazione nel quadro di organizzazioni internazionali come, il Consiglio d'Europa e l'UNESCO.

6.2. Le Parti manifestano la propria intenzione di cooperare nell'ambito del Programma Cultura dell'UE e del Programma dell'Unione Europea "Creative Europe", per quanto attiene al know-how, allo scambio di esperienze e all'individuazione dei partner del progetto.

## **VII. DONNE E PARI OPPORTUNITÀ**

7.1. Le Parti concordano di cooperare nel campo delle questioni femminili e delle pari opportunità, ivi incluso il contrasto alla violenza maschile contro le donne e le ragazze. Manifestano la propria disponibilità a scambiare esperti ed esperte, entro i limiti delle loro possibilità di bilancio durante il periodo di vigenza del presente Programma Esecutivo. Le Parti incoraggiano la cooperazione con le ONG nonché con le istituzioni culturali, di formazione e di ricerca che elaborano progetti e iniziative legati ai diritti e agli interessi delle donne, e che si occupano di questioni di pari opportunità.

## **VIII. GIOVANI**

8.1. Le Parti accolgono con favore la cooperazione tra le organizzazioni giovanili dei due Paesi, nonché gli scambi di giovani, esperti ed esperte di politiche giovanili nonché promotori di organizzazioni giovanili, in particolare nel quadro dei programmi dell'UE Erasmus+ e del "Corpo Europeo di Solidarietà".

## **IX. SPORT**

9.1. Le Parti vedono con favore la cooperazione di organizzazioni giovanili dei due Paesi nonché lo scambio nelle varie discipline sportive attraverso contatti tra gli organismi sportivi dei due Paesi, in particolare tra i rispettivi Comitati Olimpici.

## **X. DIRITTI UMANI**

10.1. Le Parti incoraggiano iniziative culturali volte a tutelare i diritti umani, ivi compresa la protezione dei dati personali e a intensificare la lotta contro il razzismo, la discriminazione, la

xenofobia e l'intolleranza.

10.2. Le Parti incoraggiano le attività culturali volte a tutelare la parità tra uomini e donne e per valorizzare la creatività delle donne e la loro produzione culturale.

## **XI. DISPOSIZIONI FINALI**

11.1. Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare per via diplomatica altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.

11.2. Le Parti convengono che tutte le attività menzionate nel presente Programma saranno attuate attraverso i canali diplomatici ed entro i limiti finanziari stabiliti annualmente nei rispettivi bilanci.

11.3. Le attività previste dal presente Programma sono attuate in conformità alle convenzioni internazionali in vigore e nel rispetto della legislazione nazionale e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e dell'Austria all'Unione Europea.

11.4. Il presente Programma di lavoro sarà in vigore almeno per cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione. Nel caso in cui fino ad allora non venga adottato un nuovo Programma di lavoro tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Austria, la sua validità sarà prorogata fino all'entrata in vigore di un nuovo Programma, a meno che una parte non notifichi all'altra per via diplomatica la fine della sua validità.

Firmato a Roma il 20 settembre 2023 in due originali, rispettivamente nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA PARTE ITALIANA



PER LA PARTE AUSTRIACA



## **ALLEGATO I**

### **CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE**

#### **1. A) AGGIORNAMENTO INSEGNANTI, DI CUI AI PUNTI 1.3.3. E 1.3.7.**

#### **1. B) SCAMBI DI VISITE**

##### **Scambio di assistenti linguistici di cui al punto 1.3.4 del Programma**

Lo scambio è concordato direttamente dai Ministeri competenti dei due Paesi. Le autorità italiane competenti sono il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca; l'autorità austriaca competente è il "Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung" (BMBWF).

#### **SCAMBIO DI ESPERTI**

La Parte inviante fornisce alla Parte ricevente, entro termini di tempo previsti, tutta la documentazione necessaria riguardante le persone da inviare, ivi comprese le informazioni sul programma delle visite richieste e, dopo delibera della Parte ricevente circa l'accettazione delle persone interessate, notifica il prima possibile il momento di arrivo nel Paese ospitante.

La Parte inviante sosterrà i costi di viaggio fino alla prima località di soggiorno del Paese ospitante nonché del viaggio di ritorno con partenza dall'ultima località di soggiorno nel Paese ospitante. Entrambe le parti concedono ai rispettivi esperti il vitto e l'alloggio gratuiti o l'indennità giornaliera in conformità alle disposizioni di legge applicabili in entrambi i Paesi.

Le Parti partono dal presupposto che ai sensi del presente Programma esecutivo vengano inviate esclusivamente persone munite di sufficiente copertura assicurativa sanitaria.

Entro un mese dalla conclusione dello scambio, l'esperto /l'esperta dovrà presentare alla Parte ospitante una relazione sintetica sulla visita effettuata.